



# COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

7 del 28/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2025  
E DEFINIZIONE SCADENZE

Nell'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale,

Cognome Nome	Carica	Presente
<b>BARLESE ERNESTO</b>	<b>Sindaco</b>	Presente
<b>BERTOLI ALBAROSA</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
<b>BOCCA MATTEO</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
<b>CHIOSO LORENZO</b>	<b>Consigliere</b>	Giust.
<b>GIACOSA ROLANDO</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
<b>MASSIGNAN MAURIZIO</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
<b>PAGNONE CLAUDIO</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
<b>PETRI ALESSANDRO</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
<b>REINERI BRUNA TERESINA</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
<b>SCAPIN LUIGI</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
<b>ZUCCA PAUL MAURO</b>	<b>Consigliere</b>	Giust.
<b>Totale Presenti</b>		9
<b>Totale Assenti</b>		2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa Anna Rita D'Anselmo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ERNESTO BARLESE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2025 E  
DEFINIZIONE SCADENZE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025"
- la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione ARERA n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione ARERA n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025

e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

- la determinazione ARERA n. 2/Dtac/2024 del 16/04/2024 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la loro trasmissione all'Autorità. Fornisce inoltre chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, in conformità con le deliberazioni ARERA 363/2021/R/Rif, 7/2024/R/Rif e 72/2024/R/Rif;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 modificato dalla Legge 213/2023 art. 1 comma 74, tali atti sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al

medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato sull'importo del tributo nella misura percentuale del 5% confermata con decreto n. 308 del 04.10.2024 della Città Metropolitana di Torino;
- la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
  - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, attualmente fissata in € 0,10 per utenza per anno;
  - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, attualmente fissata in € 1,50 per utenza per anno;
- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la seguente componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, attualmente fissata in € 6,00 per utenza anno;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.09.2020 è stato adottato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Raccolta Rifiuti – TARI;

VISTO in particolare l'art. 11 comma 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RILEVATO che il Comune di Quagliuzzo ai sensi dell'art. 12 Regolamento Tari ha adottato il criterio previsto dal comma 651 art. 1 della L. 147/2013, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che, ai sensi del comma 651, il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 definiti, ogni anno, sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) oltre alla suddivisione dei costi fra fissi e variabili;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.04.2024 con cui è stato aggiornato secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2, il Piano Economico Finanziario 2024/2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

CONSIDERATO che:

- per l'anno 2025 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad euro 37.267,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR-2 fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad euro 13.356,00 pari al 35,84% del totale di costi;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad euro 23.911,00 pari al 64,16% del totale dei costi;

DOVENDO procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 Art. 4 c. 2, in base alla potenzialità di produzione di rifiuti delle due macrocategorie sono state definite le percentuali nelle seguenti misure:

- parte fissa:	- parte variabile:
96,60% a carico delle utenze domestiche;	95,24% a carico delle utenze domestiche
3,40% a carico delle utenze non domestiche;	4,76% a carico delle utenze non domestiche

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche, Kc e Kd per il calcolo della quota fissa e della quota variabile delle utenze non domestiche fissati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

VISTO l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)"

RITENUTO di fissare le scadenze di versamento della TARI, così come di seguito indicato:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
- Importo rate:

Primo acconto, scadenza 16 giugno 2025, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2024 ai fini Tari;

Secondo acconto, scadenza 16 settembre 2025, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2024 ai fini Tari;

Terza rata a saldo, fissata in un'unica soluzione, il 16 dicembre 2025, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2025 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 16 giugno 2025;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI: n.9 (nove) favorevoli, n. / contrari, n. / astenuti resi per alzata di mano dai n.9 (nove) consiglieri comunali presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025:
  - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- parte fissa:	- parte variabile:
96,60% a carico delle utenze domestiche;	95,24% a carico delle utenze domestiche

3,40% a carico delle utenze non domestiche;                      4,76% a carico delle utenze non domestiche

b) utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nel prospetto (allegato A) che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) Di definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2025 nelle misure di seguito indicate:

Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.

Importo rate:

Primo acconto, scadenza 16 giugno 2025, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2024 ai fini Tari;

Secondo acconto, scadenza 16 settembre 2025, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2024 ai fini Tari;

Terza rata a saldo, fissata in un'unica soluzione, il 16 dicembre 2025, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2025 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 16 giugno 2025;

- 6) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti, tributo Tefa, elementi perequativi e modello di pagamento precompilato;
- 7) di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
- 8) di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

\*\*\*\*\*

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

Ernesto Barlese

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
ERNESTO BARLESE

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Anna Rita D'Anselmo

---

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 29/04/2025.

Quagliuzzo, lì 29/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Anna Rita D'Anselmo

---

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)**

**Divenuta esecutiva in data 28.04.2025/28/04/2025**

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Quagliuzzo , lì 28/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Anna Rita D'Anselmo

---